

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 13 dicembre 2012)

Relatore di maggioranza: PAOLO PERAZZOLI

Relatore di minoranza: FRANCESCO MASSI

sulle proposte di legge

PDL N. 277 a iniziativa del Consigliere Solazzi

presentata in data 10 dicembre 2012

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N. 23 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI" IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO IN LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213

PDL N. 202 ad iniziativa popolare

presentata in data 20 aprile 2012

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI DELLA REGIONE MARCHE

PDL N. 198 a iniziativa del Consigliere Pieroni

presentata in data 20 aprile 2012

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N. 23 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI"

(Abbinata ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

TESTO BASE: proposta di legge n. 277

Nuova titolazione proposta dalla Commissione:

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N. 23 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI" E ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2011, N. 27 CONCERNENTE MODIFICHE ALLA L.R. 23/1995. ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO IN LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**

(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 23/1995)

1. L'articolo 1 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è sostituito dal seguente:

“Art. 1 (Trattamento economico dei consiglieri regionali)

1. Il trattamento economico spettante ai consiglieri regionali si articola in:

- a) indennità di carica;
- b) indennità di funzione;
- c) rimborso spese per l'esercizio del mandato;
- d) indennità di fine mandato.

2. In applicazione di quanto previsto alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213 il trattamento economico complessivo lordo dei consiglieri regionali non può superare su base mensile:

- a) euro 11.100,00 per i compensi indicati nelle lettere a) e c) del comma 1;
- b) euro 13.800,00 per i compensi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 relativi al Presidente della Giunta e del Consiglio regionale;
- c) un trattamento economico compreso tra quello indicato alla lettera a) e quello indicato alla lettera b) per gli assessori ed i consiglieri regionali che ricoprono altri incarichi di funzione.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 gli importi di cui al comma 2 sono onnicomprensivi e assorbono ogni altro beneficio già previsto a titolo particolare dalla normativa vigente.

4. La misura delle indennità e dei rimborsi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 è determinata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio entro i limiti previsti dal comma 2, previo parere favorevole della Conferenza dei presidenti dei gruppi.”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 23/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“1. La misura dell'indennità mensile di carica

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 23/1995)

1. L'articolo 1 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è sostituito dal seguente:

“Art. 1 (Trattamento economico dei consiglieri regionali)

1. *Identico*

2. In applicazione di quanto previsto alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213 il trattamento economico complessivo lordo dei consiglieri regionali, **risultante dalle lettere a), b) e c) del comma 1**, non può superare su base mensile:

a) *identica*

b) *identica*

c) *identica*

3. *Identico*

4. *Identico*

Art. 2

(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 23/1995)

Identico

dei consiglieri regionali è stabilita con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 1.”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 2 bis della l.r. 23/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 bis della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“1. Gli emolumenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 non possono cumularsi con indennità, gettoni di presenza, rimborsi o compensi comunque denominati derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di assessore o di consigliere regionale, e comunque da incarichi conferiti dalla Regione o da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, oppure da enti ai quali la Regione partecipi. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare per uno solo dei trattamenti previsti e l'amministrazione provvede alla decurtazione degli emolumenti corrisposti per il mandato regionale, a partire da quelli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, per un importo corrispondente alle somme percepite nell'esercizio degli incarichi diversi, per i periodi in cui si sia eventualmente determinato il cumulo.”.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 23/1995)

1. L'articolo 3 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Trattenute sull'indennità di carica)

1. Sull'indennità di carica mensile è disposta una trattenuta obbligatoria a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato di cui all'articolo 8, per un periodo massimo di dieci anni. La misura e le modalità per l'effettuazione della trattenuta sono stabilite con la deliberazione di cui al comma 4 dell'articolo 1.

2. Sino alla scadenza della IX legislatura regionale sull'indennità di carica mensile è disposta altresì una trattenuta obbligatoria a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 9. La misura e le modalità della trattenuta sono stabilite con la deliberazione di cui al comma 4 dell'articolo 1.

3. Sino alla scadenza della IX legislatura regionale i consiglieri che, ai sensi dell'articolo 19, optino, in luogo dell'indennità di carica, per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente i contributi di cui al comma 2 per ottenere la valutazione, ai fini dell'assegno vitalizio, del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 2 bis della l.r. 23/1995)

Identico

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 23/1995)

Identico

Art. 5

(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 23/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“1. Ai consiglieri regionali che ricoprono le funzioni di Presidente del Consiglio, Presidente della Giunta regionale, vicepresidente della Giunta, assessore regionale, vicepresidente del Consiglio e consigliere segretario dell'Ufficio di presidenza, Presidente e vicepresidente di una commissione consiliare è corrisposta, in aggiunta all'indennità di carica, una indennità di funzione determinata secondo le modalità indicate al comma 4 dell'articolo 1.”.

Art. 6

(Modifica dell'articolo 4 bis della l.r. 23/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 bis della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“1. Le indennità ed i rimborsi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 sono corrisposti a partire dalla prima seduta successiva alla elezione del Consiglio regionale e fino al giorno immediatamente antecedente alla prima seduta del Consiglio della legislatura successiva.”.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 23/1995)

1. L'articolo 6 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Rimborsi spese per l'esercizio del mandato)

1. Ai componenti del Consiglio e della Giunta regionale è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nella misura stabilita dalla deliberazione di cui al comma 4 dell'articolo 1.

2. Il rimborso di cui al comma 1 può essere composto da una parte fissa ed una parte variabile, quest'ultima determinata in relazione alla distanza tra il comune di residenza e il comune sede degli organi regionali. La residenza, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, si intende sempre acquisita in un comune della regione.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio, sulla base di una richiesta motivata dell'interessato corredata di idonea documentazione, può autorizzare in via temporanea che la parte variabile del rimborso di cui al comma 2 sia calcolata, con le stesse modalità, a partire dal comune di dimora abituale, anziché dal comune di residenza.

4. La parte variabile del rimborso di cui al

Art. 5

(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 23/1995)

Identico

Art. 6

(Modifica dell'articolo 4 bis della l.r. 23/1995)

Identico

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 23/1995)

Identico

comma 2 non spetta quando il componente del Consiglio e della Giunta, in relazione alla carica ricoperta, usufruisce dell'autovettura di servizio.

5. La parte variabile del rimborso di cui al comma 2 non spetta altresì qualora i componenti del Consiglio o della Giunta percepiscano altri rimborsi spese di trasporto per recarsi presso enti pubblici ove ricoprano incarichi diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 2 bis, aventi sede nello stesso comune sede della Regione.

6. L'Ufficio di presidenza del Consiglio e la Giunta regionale adottano le misure necessarie per consentire l'esercizio del mandato ai soggetti portatori di handicaps fisici e sensoriali. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio del Consiglio e della Giunta regionale limitatamente alle funzioni connesse all'esercizio del mandato stesso.

7. Per la mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio, dell'Ufficio di presidenza e delle Commissioni consiliari è applicata, entro i limiti di quanto percepito per il rimborso spese di cui al comma 1, una decurtazione nella misura stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio. La misura e le modalità per le decurtazioni relative alla mancata partecipazione dei componenti alle riunioni della Giunta, sono definite dalla Giunta stessa.”.

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 23/1995)

1. L'articolo 7 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Assicurazioni)

1. Ciascun consigliere ha diritto ad essere assicurato contro gli infortuni subiti nell'esercizio del mandato e contro i danni arrecati ai mezzi di trasporto utilizzati per l'esercizio dello stesso.

2. Il costo della polizza assicurativa contro gli infortuni è coperto mediante una trattenuta obbligatoria nella misura dello 0,60 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2, per gli eventuali ulteriori oneri si provvede con costo a carico del bilancio del Consiglio regionale.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio provvede a stipulare convenzioni con idonei istituti assicurativi, ad effettuare la trattenuta di cui al comma 2 e ad aggiornare i massimali ogni qualvolta si registri un incremento del valore assoluto della trattenuta stessa.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai consiglieri in carica sino al rinnovo del Consiglio per scadenza naturale o per il suo anticipato scioglimento. Per i consiglieri che cessano dalla carica per qualsiasi ragione prima di

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 23/1995)

Identico

tali date, le disposizioni predette valgono fino alla data di cessazione.”.

Art. 9

(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 23/1995)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“2. La misura dell'indennità è stabilita in una mensilità dell'indennità di cui all'articolo 2 percepita dal consigliere regionale per ogni anno di mandato esercitato, fino ad un massimo di dieci mensilità. La mensilità è calcolata sulla base della media delle indennità di carica mensili sulle quali è stata applicata la trattenuta, in applicazione del comma 1 dell'articolo 3 secondo il testo vigente nel tempo.”.

Art. 10

(Modifiche dell'articolo 8 bis della l.r. 23/1995)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 8 bis della l.r. 23/1995 sono sostituiti dai seguenti:

“2. La liquidazione è effettuata in applicazione dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 8 e secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

3. Al termine del mandato, ferme restando le somme già corrisposte a titolo di anticipazione, il conteggio della parte dell'indennità di fine mandato ancora spettante, verrà effettuato sulla base delle modalità di cui al comma 2 dell'articolo 8.”.

Art. 11

(Disposizioni finali e transitorie)

1. In sede di prima applicazione l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede agli

Art. 9

(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 23/1995)

Identico

Art. 10

(Modifiche dell'articolo 8 bis della l.r. 23/1995)

Identico

Art. 10 bis

(Modifiche dell'articolo 7 della l.r. 27/2011)

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 23 dicembre 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23: “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali”) le parole: “in carica all'entrata in vigore della presente legge” sono soppresse.

2. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 27/2011 le parole: “a far data dal mese di febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta” sono sostituite dalle parole: “compatibilmente con le disponibilità di bilancio e secondo i criteri stabiliti dall'Ufficio di presidenza del Consiglio”.

Art. 11

(Disposizioni finali e transitorie)

1. *Identico*

adempimenti indicati nel comma 4 dell'articolo 1, nel comma 1 dell'articolo 2, nell'articolo 3, nel comma 1 dell'articolo 4, nei commi 1 e 2 dell'articolo 6 della l.r. 23/1995, così come modificati dalla presente legge, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1° gennaio 2013.

2. Sino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 ai componenti del Consiglio e della Giunta regionale è corrisposto il trattamento economico risultante dalle disposizioni vigenti in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge. Ove quest'ultimo superi i limiti indicati al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 23/1995, così come modificato dall'articolo 1 della presente legge, al rimborso forfettario delle spese di trasporto di cui al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 23/1995, nel testo vigente in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, viene provvisoriamente applicata una riduzione per un importo corrispondente a tale esubero.

3. A seguito degli adempimenti di cui al comma 1 gli uffici competenti provvedono alle eventuali compensazioni tra i nuovi importi e gli emolumenti già corrisposti sino a tale data, secondo le disposizioni stabilite dall'Ufficio di presidenza.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3 e 7 dell'articolo 7 della l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, è confermata la soppressione dei vitalizi disposta da tale legge a decorrere dalla X legislatura regionale, in armonia con quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148.

5. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del decreto legge 174/2012, convertito, con modificazioni, in legge 213/2012, è comunque esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione dei vitalizi nei confronti dei soggetti che siano condannati in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici inflitta.

6. Il titolare dell'assegno vitalizio che riceva una delle condanne di cui al comma 5 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, effettuando il recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. In

2. *Identico*

3. *Identico*

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3 e 7 dell'articolo 7 della l.r. 27/2011, **così come modificato dall'articolo 10 bis della presente legge**, è confermata la soppressione dei vitalizi disposta da tale legge a decorrere dalla X legislatura regionale, in armonia con quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148.

5. *Identico*

6. *Identico*

ogni caso, il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza di condanne di cui al comma 5 secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

7. E' altresì esclusa l'erogazione dell'assegno di reversibilità nel caso in cui il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al comma 5 per la durata dell'interdizione dai pubblici uffici. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti del titolare dell'assegno di reversibilità che versi nelle condizioni indicate al comma 5.

Art. 12

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

7. Identico

Art. 12

(Dichiarazione d'urgenza)

Identico

**Pdl n. 202 ad iniziativa popolare
presentata in data 20 aprile 2012**

Art. 1

*(Trattamento indennitario
dei Consiglieri regionali)*

1. Per il libero svolgimento del mandato elettorale, ai Consiglieri regionali spetta il seguente trattamento indennitario:

- a) indennità di funzione;
- b) indennità e rimborso spese di missione.

Art. 2

(Indennità di funzione)

1. Al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale è corrisposta un' indennità di funzione pari al 70 per cento dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati.

2. Al Vicepresidente della Giunta regionale è corrisposta un' indennità di funzione pari al 65 per cento dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati.

3. Ai Vicepresidenti dell'Assemblea legislativa e componenti della Giunta è corrisposta una indennità di funzione pari al 62 per cento dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati.

4. Ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa è corrisposta un' indennità di funzione pari al 60 per cento dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati.

5. Ai Presidenti delle Commissioni consiliari è corrisposta un' indennità di funzione pari al 58 per cento dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati.

6. Ai Vicepresidenti delle Commissioni consiliari è corrisposta un' indennità di funzione pari al 55 per cento dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati.

7. Ai Consiglieri regionali è corrisposta una indennità di funzione pari al 50 per cento dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati.

8. Le variazioni dell'indennità di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale delle indennità di funzione. Le variazioni delle due indennità hanno la medesima decorrenza. L'ammontare della variazione è accertato con

deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

9. L'indennità di funzione non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle pubbliche amministrazioni, da enti sottoposti a controllo o vigilanza della Regione, oppure da enti ai quali la Regione partecipa.

10. Le indennità disciplinate al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Al Consigliere che svolge più di una delle funzioni indicate ai commi 1,2,3,4,5,6 e 7 è corrisposta l'indennità più favorevole.

11. Le indennità indicate al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.

12. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun Consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi indicati al comma 9 e le somme percepite in dipendenza dagli stessi, oppure una dichiarazione negativa.

13. In caso di inadempienza all'obbligo indicato al comma 12, il Presidente dell'Assemblea legislativa diffida il Consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Se il Consigliere persiste nell'inadempimento, il Presidente dell'Assemblea informa l'Assemblea medesima.

Art. 3

(Indennità di missione)

1. Al Consigliere regionale inviato in missione fuori dal territorio della regione Marche per l'espletamento delle funzioni esercitate spetta un'indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per i magistrati del Consiglio di Stato ai sensi della normativa statale vigente.

2. Per le missioni all'estero e nel territorio nazionale, spetta il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate, previa contestuale riduzione dell'indennità giornaliera di trasferta secondo modalità determinate dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

3. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa può inoltre stipulare convenzioni con società operanti nei settori dei trasporti ed alberghiero, senza alcun onere a carico dell'Assemblea legislativa, allo scopo di dotare ciascun Consigliere regionale di documenti di viaggio e di alloggio a tariffe agevolate. Tali documenti possono essere usati dal solo Consigliere regionale intestatario.

4. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa emana le disposizioni attuative delle norme indicate al presente articolo.

Art. 4

(Assicurazione infortuni)

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa è autorizzato a stipulare, con società assicuratrici di riconosciuta solidità patrimoniale, una polizza cumulativa contro i rischi da infortuni in favore dei Consiglieri regionali per tutta la durata del loro mandato.

2. L'assicurazione copre gli infortuni che i Consiglieri regionali possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse al loro esercizio e per ogni altra causa.

3. Il contratto di assicurazione deve assicurare la copertura dei seguenti rischi:

- a) morte;
- b) invalidità permanente;
- c) invalidità temporanea.

4. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa periodicamente fissa i massimali dei rischi previsti dal comma 3.

5. Gli oneri riguardanti il premio assicurativo sono così ripartiti: sessanta per cento a carico del Consigliere regionale, quaranta per cento a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa.

Art. 5

(Impedimento del mandato)

1. Ai Consiglieri regionali e ai componenti della Giunta regionale non consiglieri sottoposti dalla magistratura a misure cautelari tali da impedire l'effettivo esercizio del mandato, non è corrisposto il trattamento indennitario previsto dall'articolo 2.

2. In caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, ai soggetti indicati al comma 1 è corrisposta, riferita al periodo di impedimento, l'ammontare complessivo della somma loro spettante.

Art. 6

(Collocamento in aspettativa)

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di Consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.

2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. L'Assemblea legislativa dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle amministrazioni cui essi appartengono, per l'adozione dei conse-

guenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti hanno efficacia retroattiva alla data di proclamazione degli eletti e perdono effetto dalla data della mancata convalida dell'elezione o dalla data in cui il Consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.

Art. 7

(Opzione circa il trattamento economico)

1. I Consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 6 possono optare, in luogo della indennità di funzione, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

2. Nel caso dell'opzione specificata al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

3. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il Consigliere conserva il diritto a percepire, a carico della Regione, l'indennità di missione prevista dall'articolo 3.

4. L'opzione indicata al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento; viene comunicata al Presidente dell'Assemblea legislativa, che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il Consigliere optante appartiene; ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente dell'Assemblea legislativa. Se è avvenuta all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione.

Art. 8

(Trattenute sull'indennità di funzione)

1. Sull'indennità di funzione lorda indicata all'articolo 2 è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 5 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato disciplinata all'articolo 9 per un periodo massimo di dieci anni.

Art. 9

(Indennità di fine mandato)

1. L'indennità di fine mandato spetta ai Consiglieri regionali che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati.

2. L'indennità spetta altresì ai Consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.

3. In caso di morte durante l'esercizio del mandato l'indennità spetta agli eredi del Consigliere regionale.

4. La misura dell'indennità di fine mandato è stabilita in una mensilità dell'ultima indennità lorda indicata all'articolo 2 percepita dal Consigliere regionale per ogni anno di mandato esercitato fino ad un massimo di 10 anni.

5. La frazione di anno inferiore a sei mesi non viene computata, mentre quella pari o superiore a sei mesi ed un giorno viene considerata anno intero.

6. Il Consigliere che ha già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione non immediata, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi per un numero di anni che, sommato a quelli per i quali la liquidazione è già stata corrisposta, non superi i dieci anni.

Art. 10

(Norme transitorie)

1. Le norme della presente legge si applicano ai consiglieri eletti nella legislatura successiva alla nona.

2. Ai consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) ancorché abrogata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3.

3. Per i consiglieri cessati dal mandato l'assegno vitalizio è corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fatti salvi coloro che fruiscono alla data di entrata in vigore della presente legge dell'assegno medesimo sia nella forma diretta che in quella di reversibilità.

4. Per i consiglieri rieletti nelle legislature successive alla nona l'esercizio del mandato consiliare non produce effetti giuridici ed economici ulteriori rispetto a quanto già maturato nelle legislature precedenti in ordine all'assegno vitalizio.

Art. 11

(Norme finanziarie)

1. Agli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento si provvede, a decorrere dall'anno 2015, mediante impiego delle risorse che saranno iscritte nelle UPB 10101 e 10201 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'anno 2015 e successivi.

Art. 12

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) la l.r 13 marzo 1995, n. 23;
- b) l'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 35;
- c) l'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 55;
- d) l'articolo 12 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 12;
- e) gli articolo 8 e 26 della legge regionale 23 aprile 2002, n. 6;
- f) il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 25;
- g) l'articolo 34 della legge regionale 24 dicembre 2004, n.29;
- h) l'Articolo 12 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 14;
- i) l'articolo 23 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18;
- l) l'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20.

**Pdl n. 198 ad iniziativa
del Consigliere Pieroni
presentata in data 20 aprile 2012**

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 23/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali) le parole: "65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "33 per cento".